



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0010993 - 08/11/2011 - USCITA**  
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma, 08 NOV. 2011

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori**  
**Commercialisti e degli Esperti Contabili**  
**di AVELLINO**  
**Corso Vittorio Emanuele II, 187**  
**83100 Avellino**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 308/2011\_Richiedente moroso\_presentazione di istanze*

Con il quesito formulato in data 11 ottobre 2011 l'Ordine di Avellino chiede se sia legittimo "sospendere" le istanze presentate da iscritti che versano in condizioni di morosità sospendendo, di fatto, anche l'azione amministrativa necessaria per dare seguito alle varie richieste volte ad ottenere certificati, pareri o anche autorizzazioni al terzo tirocinante.

Come è noto, l'art. 54 del D. lgs. 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il Consiglio dell'Ordine possa pronunciare la sospensione degli iscritti che versino in uno stato di morosità, osservate le forme del procedimento disciplinare. L'art 7 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi disciplina, inoltre, il procedimento di cancellazione dall'albo che deve essere eventualmente attivato nel caso in cui lo stato di morosità già accertato si protragga oltre il limite di tempo stabilito.

Si premette che il quesito riporta la locuzione generica "presenza di morosità" e che dunque non appare chiaro se le istanze in questione provengono da iscritti in ritardo con i pagamenti dovuti o da soggetti già sospesi dall'esercizio della professione in seguito all'accertamento disciplinare della morosità.

In ogni caso, si deve ricordare che la pena della sospensione ha come unica conseguenza quella di precludere all'iscritto la possibilità di esercitare la professione, permanendo, per tutti gli altri effetti, la condizione di iscritto all'Albo. Il professionista resta infatti soggetto a tutti gli obblighi conseguenti, compreso quello di versare i contributi relativi al periodo della sospensione.

Non vi è, inoltre, alcuna norma che consenta la possibilità di operare una distinzione tra iscritti "morosi" e iscritti "virtuosi" derogando ai principi generali dell'azione amministrativa e legittimando la sospensione delle istanze presentate dai primi. Si pensi, d'altra parte, alle possibili conseguenze del superamento dei termini legali per la conclusione dei procedimenti ed all'eventuale responsabilità amministrativa per inadempimento a carico dell'ente.

La condizione di moroso o di sospeso del richiedente è, pertanto, ininfluente, sussistendo sempre in capo all'Ordine l'obbligo di dare corso alle predette istanze (quando esse rispondano ai requisiti di legge) provvedendo con gli stessi tempi e le stesse forme nei confronti di tutti gli iscritti.

Si ritiene necessario, in ogni caso, precisare che la sussistenza della sospensione non è altrettanto ininfluente rispetto al contenuto specifico che possono avere i documenti, le attestazioni o le decisioni che seguono alle singole istanze degli iscritti morosi. Considerato, infatti, che la sanzione della sospensione incide sempre sullo "status" di esercente la professione, l'Ordine dovrà di volta in volta adeguare il proprio comportamento in relazione alla finalità proprie dell'atto richiesto. Così, in relazione

ad un esempio riportato nel quesito, l'Ordine dovrà procedere ad inserire la menzione della sospensione all'interno del certificato di iscrizione richiesto dall'iscritto sospeso.

Una ulteriore precisazione concerne, poi, il caso particolare – anch'esso richiamato nel quesito – dell'istanza presentata dal tirocinante in presenza di un dominus sospeso. A tale riguardo è necessario operare una distinzione: se viene presentata un'istanza di iscrizione al registro del tirocinio con l'indicazione di un dominus sospeso l'Ordine ha l'onere di informare il richiedente sull'esistenza e la durata della sanzione evidenziando come, seppure l'iscrizione in linea di principio possa essere accolta, il periodo del tirocinio potrà validamente decorrere soltanto dal momento in cui cesserà l'effetto della sospensione a carico del dominus; nel caso diverso in cui l'istanza provenga da un tirocinante che richiede il trasferimento a causa della sospensione già irrogata al proprio dominus, l'Ordine dovrà attivarsi tempestivamente per consentire il trasferimento, eventualmente agevolando l'individuazione del nuovo dominus ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento per il tirocinio.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione

